Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 5 agosto — Numero 185

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 10 luglio 1921, n. 1018, *che modifica quello 13 maggio 1920, n. 606, relativo alla istituzione, presso il Ministero dell'industria, del Consiglio per le industrie cinematografiche.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 606, che stabilisce presso il Ministero dell'industria e commercio il Consiglio per le industrie cinematografiche;

Considerata l'opportunità di chiamare a far parte di detto Consiglio rappresentanti del Ministero dell'interno, di quello dell'istruzione pubblica e delle Associazioni aventi per fine l'educazione e l'istruzione popolare per mezzo delle films cinematografiche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogati gli articoli 3 e 7 del R. decreto 13 maggio 1920, n. 606 che istituisce il Consiglio per le industrie cinematografiche.

In vece di essi sono sostituiti i due articoli seguenti:

Art. 3. — Il Consiglio è composto di 17 membri nominati dal ministro dell'industria e commercio dei quali:

a) cinque in rappresentanza degli industriali produttori di films;

b) due in rappresentanza delle ditte commercianti in films;

c) uno in rappresentanza degli esercenti di sale e teatri di proiezione;

d) uno in rappresentanza della stampa cinematografica;

e) uno in rappresentanza degli autori;

f) uno in rappresentanza del personale artistico;

g) uno in rappresentanza delle maestranze;

h) uno in rappresentanza di Enti aventi per fine l'educazione e l'istruzione popolare a mezzo della cinematografia;

i) due funzionari designati dal Ministero della istruzione pubblica dei quali uno dipendente dalla Direzione generale delle belle arti e l'altro dalla Direzione generale della istruzione primaria;

l) un funzionario designato dal Ministero del-

l'interno, scelto fra quelli che prestano servizio all'ufficio della censura cinematografica.

Fa parte altresì di diritto del Consiglio il funzionario che dirige i servizi dell'industria al Ministero dell'industria e commercio.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7. — Il Comitato è composto oltre che del funzionario che dirige i servizi dell'industria e del rappresentante del Ministero dell'interno, i quali ne fanno parte di diritto, di altri tre consiglieri eletti dal Consiglio stesso, dei quali due fra quelli indicati nell'articolo 3 dalla lettera *a*) alla lettera *b*) ed uno fra i due indicati all'art. 3 lettera *i*) del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 24 luglio 1921, n. 1020, *che stabilisce la decorrenza del R. decreto 17 aprile 1921, n 644, relativamente alla retribuzione fissa spettante ai componenti il Collegio consultivo dei periti doganali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 17 aprile 1921, n. 644, col quale fu sostituito l'art. 2 del decreto Luogotenenziale del 23 dicembre 1915, n. 1862, riguardante il Collegio consultivo dei periti doganali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico.

Le disposizioni emanate col succitato Nostro decreto 17 aprile 1921, n. 644, hanno effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1920 1921, limitatamente a quanto riguarda la corresponsione della retribuzione fissa assegnata, per ciascun esercizio finanziario, al presidente, ai membri effettivi del Collegio consultivo dei periti doganali al direttore dell Ufficio tecnico delle dogane ed al segretario del Collegio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, *che reca modificazioni alla concessione speciale IX per i viaggi sulle ferrovie dello Stato delle Compagnie teatrali ed assimilate.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1901, n. 562;

Visti gli articoli 39 e 62 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, numero 728;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53;

Sentito il Consiglio d amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad abrogare, a partire dal 10 luglio 1921, le limitazioni di cui al decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53, art. 1, punto II, comma 1), relative ai viaggi delle Compagnie teatrali ed assimilate.

Art. 2.

Il comma *c*) della concessione IX (Trasporti delle Compagnie teatrali ed assimilate) di cui al punto 12° dell'appendice annessa alla legge 29 dicembre 1901, n 562, è sostituito dai seguenti:

c) gli artisti da caffè-concerto, i giuocatori di pallone, i prestigiatori gli areonauti gli aviatori, gli acrobati e simili, le Compagnie esercenti serragli di bestie feroci, teatri di marionette, cinematografi, giostre, bersagli, gabinetti ottici, fotografici ambulanti, meccanici di fisica e storia naturale; nonchè i saltimbanchi, ciarlatani, suonatori e cantanti girovaghi, purchè in numero non inferiore a due persone adulte o paganti per tal numero;

d) gli artisti e le altre persone delle compagnie indicate al comma *a*), e per un solo viaggio, quando si sciolgono da una medesima Compagnia, purchè in numero non inferiore a due persone adulte o paganti per tal numero.

Art 3

Trascorso un anno di esperimento il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI — MICHELI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.